



*SCHEMA DI CONTRATTO DI INCARICO*

*Servizi tecnici di ingegneria e architettura*

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO  
DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE  
TECNICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA AI SENSI DELL'OPCM N. 3274/03 E SUCCESSIVE  
DISPOSIZIONI DA ESEGUIRSI SUGLI EDIFICI DELL'A.O.R.N. SANTOBONO-PAUSILIPON DI  
NAPOLI

**CUP: H63119000000005**

**CIG: 7865153195**

## Indice

<i>SCHEMA DI CONTRATTO DI INCARICO</i> .....	1
<i>Servizi tecnici di ingegneria e architettura</i> .....	1
Art. 1. Oggetto dell'incarico .....	4
Art. 2. Obblighi legali .....	4
Art. 3. Descrizione delle prestazioni .....	6
Art. 4. Altre condizioni disciplinanti l'incarico .....	6
Art. 5. Variazioni, interruzioni, ordini informali .....	7
Art. 6. Durata dell'incarico e termini .....	7
Art. 7. Penali .....	8
Art. 8. Riservatezza, coordinamento, astensione.....	8
Art. 9. Risoluzione del contratto.....	9
Art. 10. Determinazione dei corrispettivi .....	11
Art. 11. Spese e oneri accessori a carico del tecnico incaricato.....	11
Art. 12. Modalità di corresponsione dei corrispettivi.....	11
Art. 13. Conferimenti verbali.....	13
Art. 14. Garanzia definitiva.....	13
Art. 15. Assicurazione .....	13
Art. 16. Adempimenti legali.....	14
Art. 17. Cessione, subappalto, prestazioni di terzi .....	14
Art. 18. Verifica di conformità .....	14
Art. 19. Oneri del Committente.....	15
Art. 20. Definizione delle controversie).....	15
Art. 21. Norme di comportamento.....	15
Art. 22. Protocollo di Legalità .....	15
Art. 23. Imposte e tasse.....	16
Art. 24. Dichiarazione ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 .....	16

## SCHEMA DI CONTRATTO DI INCARICO

recante patti e condizioni per la prestazione dei servizi tecnici consistenti nella verifica della vulnerabilità sismica ai sensi dell'OPCM n. 3274/03 e successive disposizioni su edifici appartenenti all'AORN Santobono Pausilipon di Napoli

Tra

- il/la \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ (provincia di \_\_\_\_\_), via /piazza \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (codice fiscale \_\_\_\_\_ e partita IVA \_\_\_\_\_), nella persona del \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, soggetto competente alla stipula dei contratti ai sensi del \_\_\_\_\_, di seguito denominata semplicemente **“Amministrazione”** o **“Committente”**,
- e
- il signor \_\_\_\_\_, iscritto all'Ordine de \_\_\_\_\_ della provincia di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, libero professionista, con studio / sede in \_\_\_\_\_ (provincia di \_\_\_\_\_), via/piazza \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_) di seguito denominato semplicemente **“Tecnico incaricato”** o **“Professionista”**, il quale agisce per conto

***(scegliere la fattispecie pertinente)***

proprio, in quanto libero professionista individuale titolare dello studio (codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_);

***(oppure)***

dell'associazione professionale di cui alla legge 23 novembre 1939, n.1815 (codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_) costituita da sé stesso e dai signori \_\_\_\_\_, i quali sottoscrivono in solido il presente contratto disciplinare d'incarico;

***(oppure)***

della società di \_\_\_\_\_ di cui all'articolo 46, comma 1, lettere b) e/o c) del D.Lgs. n. 50 del 2016, denominata “ \_\_\_\_\_”, con sede in \_\_\_\_\_ (provincia di \_\_\_\_\_), via/piazza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ (codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_), nella sua qualità di \_\_\_\_\_;

***(oppure)***

del consorzio stabile di società di cui agli articoli 46, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 50 del 2016, denominato “ \_\_\_\_\_”, con sede in \_\_\_\_\_ (provincia di \_\_\_\_\_), via/piazza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ (codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_), nella sua qualità di \_\_\_\_\_;

quale operatore economico

***(scegliere la fattispecie pertinente)***

singolo;

**(oppure)**

mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito ai sensi degli articoli 46, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 50 del 2016, con atto di mandato rogato dal notaio \_\_\_\_\_ rep. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.

**Premesso che**

- con deliberazione n. .... del ..... sono stati approvati gli atti di gara per la procedura aperta relativa all’Affidamento di incarico professionale per l’esecuzione delle verifiche tecniche di vulnerabilità sismica ai sensi dell’OPCM n. 3274/03 e successive disposizioni sugli edifici appartenenti all’AORN Santobono Pausilipon di Napoli, per un importo a base di gara pari ad € 304.087,55 compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva e cassa previdenziale;
- espletata la gara ed effettuati gli accertamenti di rito, con deliberazione n. .... del ..... è stata disposta l’aggiudicazione definitiva a favore di ..... per un importo al netto del ribasso offerto del .....% pari ad € ..... comprensivo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA e oneri previdenziali;
- sono state effettuate le verifiche propedeutiche alla stipula del contratto, quali:
  - a. la regolarità contributiva;
  - b. il possesso dei requisiti di ordine professionale dichiarati in fase di gara ai sensi del D.P.R. 445/2000;
  - c. il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
  - d. acquisizione dalla Prefettura di appartenenza dell’informativa antimafia di cui all’art. 10 del D.P.R. 252/98.

**Si conviene e si stipula quanto segue:**

**Art. 1. Oggetto dell’incarico**

- 1.1.L’oggetto del contratto consiste nell’affidamento dell’incarico per l’esecuzione delle verifiche di vulnerabilità sismica ai sensi dell’OPCM n. 3274/03 e successive disposizioni su alcuni edifici appartenenti all’AORN Santobono Pausilipon di Napoli, come esaurientemente descritti nel Capitolato Speciale d’Appalto (CSA).
- 1.2.L’intervento di cui al comma 1, per il quale sono affidati i servizi tecnici del presente contratto, è meglio individuato nella descrizione di cui all’articolo 3 dello stesso contratto.
- 1.3.Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1.1, dovranno essere conformi al regolamento generale approvato con D.P.R. n. 207 del 2010, ai criteri e alle procedure impartite dalla Stazione Appaltante anche attraverso il Capitolato Speciale d’Appalto, nonché alle modalità offerte in sede di gara.
- 1.4.Il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’affidamento è il seguente: 7865153195.

**Art. 2. Obblighi legali**

- 2.1.Il tecnico incaricato è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all’oggetto dell’incarico.
- 2.2.Il tecnico incaricato è altresì obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, all’osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143 e s.m.i., limitatamente alla disciplina delle obbligazioni imposte al professionista e della deontologia professionale; l’Amministrazione committente non è invece in alcun modo vincolata alla predetta disciplina.

- 2.3. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima attraverso l'Allegato H – *"Informativa sui Rischi specifici della AORN"*, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.
- 2.4. Il tecnico incaricato deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione con gli uffici e servizi di cui al comma 3. Il tecnico incaricato è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei Conti in caso di danno erariale ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994.
- 2.5. L'affidatario del Servizio si impegna, oltre a quanto già previsto nel presente capitolato, anche a:
- a. effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto precisato nel CSA;
  - b. a dotare il personale impiegato di tutta la strumentazione e i Dispositivi di Protezione individuali per eseguire le lavorazioni e i rilievi richiesti in tutta sicurezza manlevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità in materia (a tale riguardo, ci sarà l'obbligo di eseguire un sopralluogo congiunto prima dell'accesso in ciascuna sede per la valutazione congiunta dei rischi specifici e delle misure di prevenzione che l'aggiudicatario dovrà adottare per tutelare il personale proprio dai rischi propri e della sede ed eventualmente il personale presente nelle sedi di lavoro per quanto riguarda i rischi interferenti);
  - c. nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione;
  - d. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi referenti;
  - e. mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento dei recapiti telefono e PEC utilizzati per l'invio di tutte le comunicazioni relative all'affidamento;
  - f. rispettare quanto riportato nel documento di gara Allegato H – *"Informativa sui Rischi specifici della AORN"*.
- 2.6. L'Affidatario del Servizio si impegna, altresì, a:
- a. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli qualitativi dei servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza,
  - b. osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo emanate dai competenti Enti;
  - c. consegnare, ai competenti uffici prima della stipula del contratto, copia autentica delle assicurazioni di legge di cui al CSA e quelle relative al proprio personale e collaboratori e per la copertura di eventuali danni a terzi nell'esercizio di quanto richiesto dal CSA;
  - d. inviare all'Amministrazione i dati di sintesi relativi al monitoraggio del servizio ed alla verifica dell'applicazione delle condizioni contrattuali.
- 2.7. L'Affidatario del Servizio si obbliga:
- a. ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
  - b. ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;

- c. a rispondere dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte degli eventuali subappaltatori, sub affidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato.

### **Art. 3. Descrizione delle prestazioni**

- 3.1 Il contratto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di ingegneria strutturale per la verifica della vulnerabilità sismica, incluso le prove e i sondaggi per raggiungere i livelli di conoscenza richiesti dalla normativa, il ripristino dello stato dei luoghi, le ipotesi di intervento strutturale e la quantificazione dei costi e dei tempi per l'eliminazione delle vulnerabilità relative ad alcuni edifici appartenenti all'AORN Santobono Pausilipon di Napoli come meglio specificato nel CSA. In particolare, gli immobili interessati dalle attività oggetto del presente appalto sono il Presidio Ospedaliero "Pausilipon" e presso il Presidio Ospedaliero "Santobono" le strutture indicate nel Capitolato descrittivo e prestazionale, allegato al presente a formarne parte integrale e sostanziale.
- 3.2 L'incarico è suddiviso in 3 fasi principali:
  - a. Fase 1: Conoscenza dell'immobile, consistente in: raccolta e analisi della documentazione esistente, conoscenza geometrica e prestazionale dell'immobile, esecuzione di indagini strumentali sugli edifici;
  - b. Fase 2: Modellazione strutturale e verifica di vulnerabilità;
  - c. Fase 3: Ipotesi di intervento strutturale, dove, sulla scorta dei risultati delle fasi precedenti, vengano definiti gli interventi necessari, immediati o da programmare nel tempo, per il raggiungimento di un indice di rischio non inferiore a quello previsto dalla normativa vigente.
- 3.3 Tutti gli aspetti rilevanti sulle modalità di esecuzione dell'incarico sono descritti nel Capitolato descrittivo e prestazionale, allegato al presente a formarne parte integrale e sostanziale.

### **Art. 4. Altre condizioni disciplinanti l'incarico**

- 4.1. Il tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente.
- 4.2. L'Amministrazione committente si impegna a mettere a disposizione del tecnico incaricato, all'inizio dell'incarico, tutta la documentazione nella propria disponibilità connessa, necessaria o anche solo opportuna allo svolgimento dell'incarico medesimo.
- 4.3. La documentazione di cui al comma 4.2 può essere consultata liberamente dal Tecnico incaricato, il quale può altresì farne copia a propria cura e spese, fermi restando gli obblighi di Riservatezza.
- 4.4. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, il tecnico incaricato si impegna a:
  - a. produrre le copie cartacee degli elaborati, oltre a quella a disposizione dell'Azienda Ospedaliera, necessarie per lo svolgimento dell'incarico, retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché a fornire un numero di copie degli elaborati tecnici e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta dell'Amministrazione committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi, soggetti interessati legittimati a chiedere l'accesso agli atti ecc.);

- b. produrre una copia dei medesimi elaborati su supporto digitale, redatta a mezzo di elaboratore assistito da programma informatizzato, in formato editabile, DWG e standardizzato tipo PDF, senza protezione da lettura e da scrittura.
- 4.5. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto prodotto dal tecnico incaricato, l'Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati presentati dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di una o più parti dell'incarico.
- 4.6. Ad integrazione del comma 4.1, le parti, con accettazione espressa da parte del tecnico incaricato, convengono che:
- a. tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria, e con ciò il tecnico incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto;
  - b. sono disapplicate le disposizioni di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143 e s.m.i. e le analoghe disposizioni previste dalle leggi di tariffa relative a tutte le altre professioni regolamentate, nonché dal decreto del Ministero della giustizia 4 aprile 2001, salvo quelle espressamente e inequivocabilmente richiamate all'interno del presente contratto.

#### **Art. 5. Variazioni, interruzioni, ordini informali**

- 5.1. Il Professionista incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico.
- 5.2. Nessuna variazione del servizio, sospensione delle prestazioni o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico del tecnico incaricato. Il tecnico risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto, a titolo risarcitorio o non risarcitorio, in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.
- 5.3. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi precedenti, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente.
- 5.4. Ai fini del presente contratto i rapporti tra il tecnico incaricato e l'Amministrazione committente avvengono per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento.

#### **Art. 6. Durata dell'incarico e termini**

- 6.1 Le prestazioni decorrono dalla data di sottoscrizione del presente contratto di incarico.
- 6.2 Il termine per l'espletamento delle prestazioni è stabilito in giorni ..... naturali e consecutivi, come da offerta temporale del concorrente.
- 6.3 L'Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni, il tecnico incaricato può chiedere di recedere dal contratto; qualora la sospensione perduri per più di un anno il contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del tecnico incaricato, ma solo la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte.

## **Art. 7. Penali**

- 7.1 L'affidatario del Servizio è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e delle esecuzioni delle attività espletate.
- 7.2 Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 sono previste penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
- 7.3 Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura da un minimo dell'1 per mille ad un massimo del 5 per mille del corrispettivo contrattuale; qualora la violazione o l'inadempimento siano riferiti ad una specifica prestazione, la penale non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore economico della stessa prestazione. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'Amministrazione committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.
- 7.4 Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l'Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al tecnico incaricato.
- 7.5 Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati per iscritto all'affidatario dall'Ente. L'affidatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Ente nel termine massimo di n. 10 (dieci) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'affidatario le penali previste a decorrere dall'inizio dell'inadempimento e l'affidatario dovrà consegnare tutta la documentazione conoscitiva raccolta e gli elaborati redatti alla data di cui sopra. L'affidatario è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell'esecuzione dell'appalto.
- 7.6 L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'affidatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall'affidatario senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'affidatario del servizio dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'affidatario del Servizio prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
- 7.7 L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al tecnico incaricato.

## **Art. 8. Riservatezza, coordinamento, astensione**

- 8.1. Il tecnico incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure, ai sensi degli articoli 40, 52, 53, e 126 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

- 8.2. Il tecnico incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.
- 8.3. L'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.
- 8.4. L'affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che l'Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.
- 8.5. Senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione committente è preclusa al tecnico incaricato ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Amministrazione committente. Il divieto non si applica ai competenti uffici dell'Amministrazione committente e agli organi esecutivi e di governo della stessa.
- 8.6. Quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte della Stazione Appaltante, avrà validità fino a quando tali informazioni non siano di dominio pubblico.
- 8.7. L'affidatario potrà citare nelle proprie referenze e nel proprio curriculum il lavoro svolto per la Stazione Appaltante, eventualmente illustrandolo con disegni, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza del presente articolo.
- 8.8. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; il tecnico incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziali, che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto.
- 8.9. Con la sottoscrizione del Contratto il tecnico incaricato acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dal Committente ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni; egli altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto D.Lgs. n. 196 del 2003 nonché del recente Regolamento Europeo in ambito sicurezza dei dati General Data Protection Regulation (G.D.P.R.).

### ***Art. 9. Risoluzione del contratto***

- 9.1. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge di cui agli articoli 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
- 9.2. È facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto in ogni momento se il tecnico incaricato contravviene alle condizioni di cui al contratto stesso o al capitolato speciale d'appalto, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produce la documentazione richiesta o la produce con ritardi pregiudizievoli, oppure assume atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.
- 9.3. È altresì facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto se il tecnico incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione

committente, si discosta dalle modalità di espletamento delle prestazioni come meglio descritte nel capitolato speciale d'appalto.

9.4. Il contratto può altresì essere risolto in danno del tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:

- a. accertamento della violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 8;
- b. revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza;
- c. perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito a provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
- d. applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- e. violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
- f. accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui all'articolo 24, comma 7, del D.Lgs. n. 50 del 2016, o all'articolo 10, comma 6, del D.P.R. n. 207 del 2010;
- g. nel caso in cui, durante la vigenza del contratto, vengano a mancare le condizioni richieste nell'Art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., o si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni;
- h. reati accertati ai sensi dell'articolo 108, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50 del 2016 che, anche se riferito ai soli lavori pubblici, è qui richiamato espressamente come condizione contrattuale e clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile;
- i. provvedimento definitivo, a carico dell'Affidatario, di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 6, del D.Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai servizi di progettazione, ai sensi dell'articolo 135 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii.;
- j. mancato rispetto del Patto di legalità/integrità sottoscritto in sede di gara, ai sensi dell'art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;
- k. superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 7, comma 3;
- l. violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165";
- m. concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico dell'affidatario;
- n. cessione dal contratto da parte dell'affidatario;
- o. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi affidati;
- p. inadempienza accertata, da parte dell'affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'Art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- q. mancata reintegrazione, nel termine di 10 giorni, della cauzione in esito all'escussione della stessa;
- r. ritardo nell'espletamento delle prestazioni superiore a 30 (trenta) giorni senza giustificati motivi;
- s. in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla normativa vigente, anche se non richiamati nel presente Articolo.

La risoluzione in tali casi opera allorché la Stazione Appaltante comunichi all'affidatario per iscritto, con raccomandata A/R o PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.. In caso di risoluzione sarà corrisposto all'affidatario il prezzo contrattuale del servizio effettuato, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti punti. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1373 c.c., si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettuate dall'affidatario.

9.5. Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata a/r (o PEC), entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

#### **Art. 10. Determinazione dei corrispettivi**

- 10.1. Tenuto conto delle risultanze della procedura di affidamento di cui alla premessa del presente contratto, nella quale il tecnico incaricato ha offerto un ribasso unico del .....% (..... per cento), è stabilito un corrispettivo pari ad € ....., comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 7.755,07 non soggetti a ribasso, di oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22%.
- 10.2. I corrispettivi contrattuali sono fissi, invariabili per tutta la durata del contratto, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. Il tecnico incaricato prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del Codice civile.
- 10.3. La remunerazione comprende tutti i costi e le spese sostenute in relazione all'incarico, sicché nessun rimborso sarà dovuto dal Committente ad eccezione di quanto specificato dal presente contratto.
- 10.4. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, ove non diversamente disposto, sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di analogia, ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 10.1, tenuto conto del ribasso unico offerto, previa appendice contrattuale sottoscritta dalle parti.

#### **Art. 11. Spese e oneri accessori a carico del tecnico incaricato**

- 11.1. Sono a carico del tecnico incaricato tutte le spese necessarie ad eseguire le attività oggetto dell'incarico, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese per:
- a. la ricerca documentale;
  - b. l'effettuazione di rilievi grafici;
  - c. l'esecuzione delle indagini conoscitive e le prove da eseguirsi sui materiali con relative certificazioni da parte di laboratori accreditati;
  - d. il ripristino dello stato dei luoghi, a seguito dell'esecuzione dei saggi e delle verifiche strumentali, sia dal punto di vista funzionale che estetico. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono compresi:
    - i. il ripristino dell'intonaco;
    - ii. la tinteggiatura;
    - iii. il ripristino dei solai, dei pilastri e pavimentazione;
    - iv. tutte le finiture occorrenti per riportare la struttura nella condizione estetica e funzionale originaria
  - e. la redazione e la stampa degli elaborati necessari allo svolgimento dell'incarico;
  - f. l'ottenimento di eventuali permessi e tutto quanto necessario per il completamento delle attività, come richiesto dal presente contratto e dal Capitolato speciale d'appalto.

#### **Art. 12. Modalità di corresponsione dei corrispettivi**

- 12.1. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato a stati di avanzamento a partire da un minimo di €. 100.000,00 oltre Inarcassa ed Iva entro 60 giorni dalla presentazione della fattura.

12.2. L'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Pertanto l'affidatario e tutti i sub-affidatari e/o subcontraenti interessati ai servizi oggetto del presente incarico devono utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei pagamenti dell'appalto in oggetto. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento oggetto del presente incarico devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le deroghe di cui al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010. **L'affidatario è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni dalla sua accensione, pena la risoluzione del contratto.** Entro lo stesso termine devono essere comunicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Tale comunicazione dovrà riportare tutti gli elementi utili all'effettuazione del movimento finanziario quali in particolare:

- a. i riferimenti specifici dell'Affidatario (ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale/Partita IVA);
- b. tutti i dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (indicazione della banca con precisazione della filiale/agenzia, codici ABI e CAB, codice CIN);
- c. i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che per l'Affidatario saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato.

Qualora il conto corrente dedicato sia già attivo, la comunicazione di cui sopra deve precisare tale circostanza al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione. Tutti i documenti fiscali emessi per l'ottenimento dei pagamenti devono riportare gli estremi del conto corrente dedicato. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti dedicati. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG dell'appalto di cui all'art. 1.

E' inoltre previsto che:

- d. i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva all'espletamento dell'incarico;
- e. i pagamenti in favore di Enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego di contante e l'obbligo di documentazione della spesa;
- f. ove per il pagamento di spese estranee all'incarico sia necessario il ricorso a somme provenienti dal conto corrente dedicato queste ultime possono essere successivamente reintegrate mediante bonifico bancario o postale.

12.3. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato individuato con il codice IBAN ..... presso la Banca ..... sul quale è autorizzato ad operare il sig. .... nato il ..... a ..... C.F. .... e residente in ..... via .....

12.4. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata al permanere dell'efficacia temporale dell'assicurazione di cui all'articolo 15 e all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, come attuato dal D.M. n. 40 del 2008, ed è inoltre subordinata alla presenza della seguente documentazione:

- a. indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN del conto dedicato di cui al comma 2, oppure altro conto dedicato qualora sia cambiato rispetto a quello di cui al comma 2, o nei casi di cessione del credito ai sensi dell'articolo 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- b. documentazione unificata necessaria all'acquisizione d'ufficio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) di cui all'articolo 31 della Legge 9 agosto 2013, n. 98, qualora siano mutate le condizioni di iscrizione agli enti previdenziali o assistenziali rispetto alla verifica precedente.

#### ***Art. 13. Conferimenti verbali***

- 13.1. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, così come disposto nel capitolato speciale d'appalto, lo rendano necessario o anche solo opportuno.
- 13.2. Il tecnico incaricato è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.
- 13.3. Il tecnico incaricato è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Amministrazione committente, o in conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione del corso d'opera o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente ed anche in orari serali.

#### ***Art. 14. Garanzia definitiva***

- 14.1. Il tecnico incaricato, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell'art.103, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva per un importo di € ....., sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/16, emessa in data ..... dalla Società ..... La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L'Amministrazione ha diritto di valersi sulla predetta cauzione, nel caso di inadempienze contrattuali da parte del tecnico incaricato. L'affidatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall'affidamento nei confronti del Committente.

#### ***Art. 15. Assicurazione***

- 15.1. Il tecnico incaricato è obbligato a presentare una polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio per la parte relativa alle indagini in sito ed alla esecuzione di saggi, prelievi e ripristini. La polizza di responsabilità civile professionale copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto posto a base di gara. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di

assicurazione autorizzata alla copertura di rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La polizza di responsabilità civile professionale deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore a € 1.500.000,00, ed essere conforme alla scheda tecnica 2.2, in relazione allo schema di polizza tipo 2.2, approvata con il D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

- 15.2. La polizza deve essere presentata all'Amministrazione committente prima della data di stipula del contratto. La mancata presentazione esonera l'Amministrazione dal pagamento dei corrispettivi. Per quanto non diversamente disposto si applica l'articolo 103 del D.Lgs. n. 50 del 2016.
- 15.3. L'affidatario solleva il Committente da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate, incluso l'esecuzione delle prove sulle strutture. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale. L'affidatario è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente servizio.
- 15.4. L'affidatario è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, al Committente ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente fornite dall'Affidatario nell'ambito dell'erogazione dei servizi di cui all'oggetto.

#### ***Art. 16. Adempimenti legali***

- 16.1. Il tecnico incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quanto dichiarato in sede di procedura di affidamento:
  - a. non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
  - b. non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale dei soggetti titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento.

#### ***Art. 17. Cessione, subappalto, prestazioni di terzi***

- 17.1 Ai sensi dell'articolo 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
- 17.2 Ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, il tecnico incaricato non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del tecnico incaricato affidatario del contratto.
- 17.3 Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, l'affidamento a lavoratori autonomi di prestazioni professionali specifiche non è considerato subappalto. L'Amministrazione committente è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali terzi affidatari ai sensi del periodo precedente.

#### ***Art. 18. Verifica di conformità***

- 18.1 Il presente contratto, ai sensi dell'art. 102 del Codice degli Appalti è soggetto a verifica di conformità da parte del Responsabile del Procedimento per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate.

- 18.2 All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'esecutore.
- 18.3 Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di verifica di conformità e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

#### ***Art. 19. Oneri del Committente***

- 19.1. Resta a carico del Committente, salvo gli speciali accordi sostitutivi, la fornitura della documentazione relativa agli edifici oggetto dell'incarico, ove disponibile. A titolo esemplificativo:
- a. Documentazione di progetto;
  - b. Dati strutturali degli edifici;
  - c. Schemi Planimetrici;
  - d. Tutti i documenti presenti negli uffici e negli archivi del Committente che possano essere utili allo svolgimento dell'incarico.
- 19.2. L'Ente si obbliga altresì a rendere legalmente accessibili i luoghi interessati dalle verifiche di cui al presente contratto.

#### ***Art. 20. Definizione delle controversie***

- 20.1. Per tutte le controversie relative all'esecuzione dell'incarico di cui alla presente contratto, che non fossero definite in via amministrativa o risolte tramite accordo bonario ai sensi del comma 18.1, o transazione ai sensi del comma 2, è competente l'autorità giudiziaria presso il Foro di Napoli; ai sensi dell'articolo 4, comma 14, del Decreto Legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 135 del 2012, è esclusa la competenza arbitrale.

#### ***Art. 21. Norme di comportamento***

- 21.1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il tecnico incaricato si impegna formalmente a rispettare il Codice di comportamento approvato con il predetto provvedimento, in quanto compatibile con l'incarico di cui è titolare, impegnandosi altresì a farlo rispettare ai suoi collaboratori o consulenti a qualsiasi titolo coinvolti nell'incarico.
- 21.2. Ferme restando le eventuali più gravi sanzioni previste dall'ordinamento giuridico, la violazione del Codice di comportamento di cui al comma 1 con riferimento all'attribuzione di regali o altre utilità o conferimenti di incarichi in violazione dell'articolo 4 del D.P.R. n. 62 del 2013, alla mancata segnalazione di conflitti di interesse o incompatibilità di cui all'articolo 6, alla violazione dell'obbligo di astensione di cui all'articolo 7, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria, quantificata in relazione alla gravità del fatto.
- 21.3. In caso di particolare gravità del fatto di cui al comma precedente, oppure di reiterazione dello stesso fatto, con conseguente compromissione del rapporto fiduciario tra il tecnico incaricato e l'Amministrazione committente, quest'ultima può procedere alla risoluzione del contratto.
- 21.4. Il presente articolo soddisfa le condizioni di diffusione e conoscenza, in capo al tecnico incaricato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del D.P.R. n. 62 del 2013.

#### ***Art. 22. Protocollo di Legalità***

- 22.1. Il concorrente dovrà accettare espressamente le clausole in esso contenute ai fini del rispetto degli adempimenti ivi previsti a carico della Stazione Appaltante e delle ditte concorrenti e/o aggiudicatarie.

**Art. 23. Imposte e tasse**

23.1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza, sono a carico del tecnico incaricato.

**Art. 24. Dichiarazione ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001**

24.1. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, il tecnico incaricato dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione Ospedaliera nei propri confronti, per il triennio successivo alla loro cessazione del rapporto di lavoro.

Napoli, li \_\_\_\_\_

Il tecnico incaricato

Per l'Amministrazione committente

-----

-----